

Domande di sostegno finanziario per progetti di aiuto reciproco secondo l'articolo 17 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE); promemoria

1. Promozione dell'aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure

Secondo l'articolo 17 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13), entrata in vigore il 1° aprile 2017, la Confederazione – precisamente l'Ufficio federale di giustizia (UFG), nella sua veste di autorità competente – può promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure (nel seguito: progetti di aiuto reciproco). A tal fine concede un sostegno finanziario.

I dettagli in merito alle domande di aiuto finanziario sono disciplinati nell'articolo 12 dell'ordinanza del 15 febbraio 2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.131) e nelle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

Nel presente promemoria sono illustrate le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un progetto di aiuto reciproco possa beneficiare di un sostegno finanziario.

2. Modello e procedure di finanziamento

2.1 Modello

Le domande di contributo finanziario per i progetti di auto-aiuto devono essere presentate sui documenti appropriati ("modulo di domanda" e "piano finanziario e preventivo").

2.2 Procedure di finanziamento

In linea di principio, le sovvenzioni richieste non devono superare il 50% dei costi ammissibili.

3. Dati e criteri di priorità

3.1 Dati

I progetti di aiuto reciproco devono soddisfare i requisiti e le prescrizioni elencati al numero 2.1; nelle domande di aiuto finanziario i promotori devono fornire tutti i dati richiesti. In caso contrario la domanda viene respinta.

3.1.1 Ambiti delle attività previste

L'UFG può sostenere finanziariamente soltanto i progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure. Questi progetti possono presentare le tipologie più diverse e riguardare svariati ambiti, ad esempio la promozione delle risorse professionali, della fiducia in se stessi o dell'autonomia individuale; l'educazione/la formazione; il rapporto con i servizi competenti; il sostegno psicologico e la rielaborazione dei traumi subiti; lo scambio di esperienze; l'allestimento di una bibliografia/letteratura sul tema e la realizzazione di lavori artistici o di artigianato (elenco tematico non esaustivo).

La condizione per l'ottenimento di un sostegno finanziario è data dal fatto che, senza tali aiuti, i progetti in questione non potrebbero essere attuati o condotti del tutto, oppure potrebbero esserlo soltanto in misura limitata.

3.1.2 Promotori del progetto

I promotori del progetto possono essere persone fisiche o legale.

L'UFG può sostenere finanziariamente progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure, nonché progetti di altre organizzazioni che servono all'aiuto reciproco delle vittime e persone oggetto di misure (art. 11 cpv. 2 OMC-CE). Un'organizzazione può anche essere una società semplice composta da diverse persone fisiche. Le organizzazioni devono avere sede in Svizzera. Almeno le persone con funzioni direttive devono essere in possesso delle qualifiche necessarie ad attuare il progetto per il quale è presentata una domanda di aiuto finanziario. Su richiesta, queste qualifiche devono poter essere dimostrate.

I promotori si assumono la piena responsabilità del loro progetto di aiuto reciproco. In particolare sono responsabili degli aspetti strategici, della gestione finanziaria e del personale, nonché della gestione dei rischi.

3.1.3 Carattere di progetto e carattere duraturo

Sono sostenute finanziariamente soltanto le iniziative che hanno carattere di progetto, vale a dire con un inizio e una fine chiaramente definiti.

Non possono essere sostenute attività già concluse alla presentazione della domanda all'UFG. La possibilità di sostenere quelle in corso, invece, va esaminata di caso in caso per chiarire l'opportunità e l'entità di un aiuto finanziario della Confederazione.

Vanno in particolare sostenuti i progetti che hanno un carattere continuativo, ossia che sono in grado di proseguire e produrre autonomamente gli effetti auspicati anche oltre il periodo di finanziamento.

3.1.4 Portata degli effetti

I progetti di aiuto reciproco devono produrre effetti di una certa portata. A tal fine devono essere previsti provvedimenti per divulgare e consolidare sia il progetto in sé, sia eventuali risultati (p. es. informazione delle cerchie interessate, diffusione di uno strumento elaborato nel contesto del progetto, iniziative per integrare durevolmente le offerte sviluppate).

3.1.5 Valutazione; rapporti intermedi e rapporto finale

I progetti di aiuto reciproco devono essere sottoposti a una valutazione. A tal fine i promotori sono tenuti a presentare all'UFG un rapporto intermedio ogni anno e un rapporto finale al più tardi sei mesi dopo la conclusione del progetto. In tali rapporti esaminano il rispetto

delle condizioni e degli oneri connessi al sostegno finanziario, l'efficacia e il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché il rapporto tra costi e benefici.

Ciò è importante anche poiché le conoscenze acquisite potranno servire a trarre conseguenze e conclusioni utili per futuri progetti e lavori analoghi.

3.1.6 Altri contributi federali

I progetti di aiuto reciproco i cui obiettivi principali rientrano in un altro settore per il quale sono previsti altri aiuti finanziari della Confederazione devono beneficiare, in primo luogo, dei contributi previsti per quel determinato settore. I promotori devono fornire le relative prove.

3.2 Criteri di priorità

Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria quelle per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell'ottica dell'aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo (cfr. art. 12 cpv. 4 OMCCE).

3.2.1 Grado di efficacia

I progetti di aiuto reciproco devono fornire alle vittime e alle altre persone oggetto di misure un aiuto più diretto e concreto possibile. È auspicata la collaborazione con altri promotori e altre organizzazioni, se ciò può produrre un effetto positivo su numerosi attori. Per questo motivo, in linea di principio non sono supportati progetti di libri.

3.2.2 Carattere innovativo

I progetti di aiuto reciproco devono presentare caratteristiche possibilmente nuove o favorire l'adozione di nuovi comportamenti; non devono costituire semplicemente una modifica di caratteristiche o procedure già esistenti.

4. Presentazione delle domande

4.1 Come procedere?

1) Raccogliere le informazioni necessarie.

Sul sito Internet www.ufg.admin.ch > Società > Vittime di misure coercitive a scopo assistenziale > Altri provvedimenti sono pubblicati i documenti necessari per presentare una domanda di aiuto finanziario.

2) Riflettere e annotarsi le idee per una bozza di progetto, la sua attuazione e il suo finanziamento.

3) Contattare il Settore MCCE dell'UFG per ottenere maggiori informazioni sulle condizioni relative ai progetti di aiuto reciproco o sulle modalità di preparazione delle domande di aiuto finanziario.

4) Preparare la domanda e inviarla all'UFG.

La domanda è completa se comprende la seguente documentazione:

- il modulo di domanda con i dati necessari e, soprattutto, la descrizione del progetto di aiuto reciproco;
- il documento «Piano finanziario e preventivo per progetti di aiuto reciproco secondo la LMCCE»;
- lo statuto, la filosofia o una presentazione dell'organizzazione (in base alla forma giuridica).

4.2 Termine e indirizzo di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il **31 marzo o il 30 settembre dell'anno civile in corso**, preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo: sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.

4.3 Esame delle domande e decisione

Sulla scorta della documentazione inviata, l'UFG esamina le domande pervenute. Per poter decidere con cognizione di causa, se necessario chiede ulteriori informazioni ai promotori o a terzi, richiede atti o documenti mancanti o chiede di poterli consultare, coinvolge altri servizi specializzati ecc.

L'UFG emana una decisione formale. Il sostegno finanziario concesso è versato a condizione che ogni anno i crediti necessari siano stanziati dagli organi responsabili delle finanze della Confederazione.

Una decisione positiva menziona l'importo che sarà versato ed eventuali oneri e condizioni che devono essere adempiuti; il pagamento può essere rateato. Di regola, un importo pari ad almeno il 20 per cento dell'aiuto finanziario concesso è versato soltanto dopo che sono stati presentati e approvati il rapporto finale e il bilancio finale.

Una decisione negativa, invece, espone in breve i motivi del rigetto della domanda e indica i rimedi giuridici a disposizione dei promotori per presentare ricorso.

4.4 Condizioni quadro

I promotori possono in qualsiasi momento rivolgersi all'UFG per ottenere maggiori informazioni sulle condizioni quadro relative ai progetti di aiuto reciproco o sulle modalità di preparazione delle domande di aiuto finanziario. La domanda presentata all'UFG che risulta ancora incompleta alla scadenza stabilita per il suo deposito sarà presa in considerazione nel quadro dei crediti a disposizione per la scadenza immediatamente successiva.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'aiuto finanziario richiesto superi i crediti a disposizione, saranno selezionate e considerate in via prioritaria le domande per progetti che rispondono meglio ai criteri di priorità.

5. Indirizzo di contatto

Ufficio federale di giustizia
Settore MCSA
Bundesrain 20
Casella postale 8817
CH-3001 Berna

Tel. +41 58 462 42 84
E-mail sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch

Allegato: basi giuridiche

1. – Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13; stato 1° aprile 2017)

Art. 17

L'autorità competente può adottare altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:

- a. sostenere la creazione di una piattaforma per i servizi di ricerca;
- b. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure.

2 – Ordinanza del 15 febbraio 2017 relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE; RS 211.223.13.1; stato 1° aprile 2017)

Art. 12 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco

1 I promotori di progetti di cui all'articolo 11 capoverso 2 presentano domanda all'UFG per un sostegno finanziario della Confederazione.

2 Le domande devono contenere:

- a. la descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecuzione nonché la pianificazione temporale;
- b. il piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione;
- c. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filosofia o una descrizione dell'organizzazione da cui si evincono le responsabilità.

3 L'UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell'ambito dei crediti stanziati.

4 Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell'ottica dell'aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.

5 Il promotore del progetto fa annualmente rapporto all'UFG in merito all'andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione del progetto gli presenta un rapporto finale.

3 – Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)

4 – Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32)